

**ALLEGATO “A”**

**COMUNE di MONTOPOLI IN VAL D’ARNO**  
**(Provincia di Pisa)**

**REGOLAMENTO PER**  
**L’APPLICAZIONE**  
**DELL’ADDIZIONALE COMUNALE**  
**IRPEF**  
**(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

**ANNO 2024**

## **Art. 1**

### ***Oggetto del regolamento***

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Per la disciplina dell'imposta vige quanto previsto dalla normativa vigente nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2**

### ***Determinazione dell'aliquota***

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall' art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998;
2. Per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello:

SCAGLIONI ANNUALI DI REDDITO	ALiquota ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Da 0 a € 15.000,00	0,76%
Da € 15.001,00 a € 28.000,00	0,77%
Da € 28.001,00 a € 50.000,00	0,78%
Oltre € 50.000,00	0,80%

3. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

## **Art. 3**

### ***Esenzioni***

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef i contribuenti in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da lavoro dipendente e assimilato, da pensione, annuo non superiore ad € 13.000,00;
2. Se il reddito supera il limite, di cui al comma 1. del presente articolo, l'addizionale comunale all'irpef si applica al reddito imponibile complessivo;

3. Ai sensi dell'art.1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef i contribuenti in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, diverso da quello da pensione e da lavoro dipendente e assimilato, annuo non superiore ad € 12.000,00;

4. Se il reddito supera il limite, di cui al comma 3. del presente articolo, l'addizionale comunale all'irpef si applica al reddito imponibile complessivo;

#### **Art. 4**

##### ***Soggetti passivi***

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Monopoli in Val D'Arno (PI) alla data del 1° gennaio di tale annualità.

#### **Art. 5**

##### ***Modalità di applicazione***

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima;

2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

#### **Art. 6**

##### ***Modalità di versamento***

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Montopoli in Val D'Arno (PI) attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.

4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

#### **Art. 7**

##### ***Adempimenti dei sostituti d'imposta***

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- trattenere l’acconto dell’addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
- trattenere il saldo dell’addizionale, determinato all’atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

**2.** In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’addizionale residua deve essere prelevata in un’unica soluzione.

**3.** L’importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

## **Art. 8**

### ***Pubblicazione***

**1.** La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

## **Art. 9**

### ***Rinvio***

**1.** Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.